

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA COSA CAMBIA CON IL TESTO FINALE

Il Dm sull'Albo gestori e il recepimento della direttiva europea Insolvency completano il quadro in vista dell'entrata in vigore delle norme definitive

Il quadro

Un Codice-spezziatino che richiede alta specializzazione agli operatori

Il 15 luglio entrerà in vigore la riforma, più volte rinviata e modificata, insieme con le norme che recepiscono la direttiva Insolvency

Daniele Vattermoli

Tanto tuonò che piovve. Come la leggendaria brocca d'acqua riversata sulla testa di Socrate, è finalmente giunta l'ora della riforma, anche in Italia, del diritto dell'insolvenza. Una riforma in parte imposta dagli organi unionali, che con la direttiva 2019/1023 (la cosiddetta direttiva Insolvency) hanno tracciato le linee di un'armonizzazione minima in tale materia, da sempre considerata feudo inespugnabile della sovranità nazionale degli Stati membri.

Il percorso della riforma è stato quanto mai tormentato: si è partiti con la legge delega 155/2017, che nel fissare alcuni criteri direttivi al legislatore delegato sembrava in realtà andare in ordine sparso, piuttosto che seguire un fil rouge ben delineato; si è passati, poi, a un succedersi nel tempo di diversi schemi di decreto delegato, che hanno anticipato l'emanazione del Dlgs

12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Cci); si è giunti, infine, allo spirare della vacatio, inizialmente previsto per il 15 agosto 2020 e poi prorogato – con successivi provvedimenti dovuti sia alla pandemia sia alla necessità di recepire la direttiva Insolvency – al 15 luglio 2022. Ora il decreto legislativo 83/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta del 1° luglio.

L'entrata in vigore del Cci è un vero e proprio puzzle, che mette alla prova anche lo studioso più attento. Una parte (quella con le modifiche al Codice civile) è entrata in vigore subito; un'altra (quella sulla composizione assistita della crisi) non entrerà mai in vigore; per altre parti (come quelle sul *cram down* fiscale e sulle procedure familiari), l'entrata in vigore è stata anticipata, in sostanza, modificando la legge fallimentare e la 3/2012 sul sovraindebitamento; alcune altre parti (come quelle su composizione negoziata della crisi e piani di ristrutturazione soggetti a omolo-

gazione), infine, all'origine semplicemente non esistevano, essendo il portato di interventi normativi successivi, modificativi e integrativi del Codice. Insomma, un autentico guazzabuglio.

In una non semplice visione di insieme, può dirsi che le linee ispiratrici della riforma sembrano volte a:

- semplificare e razionalizzare la disciplina (in questo quadro si iscrive, ad esempio, la previsione di una fase unica di apertura delle procedure);
- favorire l'emersione anticipata delle crisi e le conseguenti tempestive soluzioni delle me-



desime (in questo quadro si iscrivono, in particolare, l'introduzione del procedimento di composizione negoziata della crisi e gli obblighi di segnalazione per la anticipata emersione della crisi);

- potenziare le soluzioni negoziate (di qui, ad esempio, l'introduzione degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione);
- favorire meccanismi e tecniche di conservazione delle strutture produttive (di qui, in particolare, la sostanziale soppressione del concordato preventivo con cessione dei beni);
- realizzare un migliore coordinamento fra regole concorsuali e regole societarie (di qui, l'introduzione di una apposita disciplina della crisi dei gruppi);
- favorire l'esdebitazione.

Nel nuovo sistema, in cui spariranno i termini *fallito* e *fallimento* (come se i problemi fossero di tipo nominalistico), all'imprenditore si chiede di agire rapidamente per superare la difficoltà ed evitare l'apertura della procedura liquidatoria, vista come l'*extrema ratio* nel governo della crisi. Per raggiungere l'obiettivo la legge impone all'imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili in grado di rilevare tempestivamente la crisi, offrendogli un amplissimo ventaglio di strumenti tra cui scegliere ciò che meglio si attaglia al grado di difficoltà economica in cui versa.

La scelta dello strumento di soluzione della crisi, nell'assurdo ginepraio di norme che ormai contraddistingue tale materia, appare però operazione complicatissima. Presuppone una conoscenza altamente specialistica del diritto dell'insolvenza da parte sia dei professionisti sia dei magistrati. A loro è, in ultima analisi, rimessa la sorte della riforma. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ULTIME TAPPE

In vista dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, noto in sigla come Cci o Ccii), fissata per il prossimo 15 luglio dopo una proroga di quasi due anni, il cosiddetto decreto correttivo (Dlgs 83/2022, pubblicato il 1° luglio) ha recepito la direttiva europea Insolvency e il ministero della Giustizia (con il Dm 75/2022) ha istituito l'Albo dei gestori della crisi